



*Il Ministro  
dell'Economia e delle Finanze*  
prot. 146/R

Roma, 18 marzo 2008

- A Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.  
Viale Alessandro Marchetti, 111,  
00148 Roma, Italia
- A Air France – KLM S.A.

Oggetto: Accettazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, il "MEF") dell'Offerta Pubblica di Scambio e della Offerta Pubblica di Acquisto da lanciarsi rispettivamente in relazione alle azioni ordinarie e alle obbligazioni convertibili di Alitalia S.p.A (di seguito, "Alitalia" o la "Vostra Società")

Gentili Signori,

Facciamo riferimento alla Vostra comunicazione datata 16 marzo 2008 (di seguito, la "Vostra Comunicazione"), per mezzo della quale ci avete informato delle seguenti circostanze (pubblicate mediante comunicati stampa 16 e del 17 marzo):

- a) avete negoziato e sottoscritto in piena autonomia con Air France-KLM (di seguito, l'"Offerente") un accordo in data 15 marzo 2008 (di seguito, l'"Accordo") che prevede, *inter alia*, l'acquisto da parte dell'Offerente del controllo della Vostra Società a seguito di (i) un'offerta di scambio su tutte le azioni emesse dalla Vostra Società (le "Azioni") (l'"Offerta di Scambio") e (ii) un'offerta di acquisto di tutte le obbligazioni convertibili emesse dalla Vostra Società (di seguito, le "Obbligazioni") (l'"Offerta di Acquisto") ((i) e (ii) di seguito definiti, congiuntamente alle altre operazioni previste nell'Accordo, come l'"Operazione"). I comunicati stampa sopra richiamati contengono uno schema riassuntivo dell'Accordo (lo "Schema Riassuntivo") e prendiamo atto che tale Schema Riassuntivo indica la struttura azionaria della Vostra Società a seguito del completamento dell'Operazione, e in particolare, prendiamo atto che la maggioranza del capitale sociale della Vostra Società sarà detenuta, per un determinato periodo di tempo, da una società a responsabilità limitata italiana, la cui maggioranza del capitale sociale sarà a sua volta detenuta da una società controllata da una istituzione finanziaria italiana, che agirà in qualità di *trustee* in forza di un *trust* retto dalla legge lussemburghese (di seguito, la "Struttura");
- b) Comprendiamo dallo Schema Riassuntivo che, secondo i termini dell'Accordo, l'efficacia dell'Accordo stesso è condizionata alla circostanza, *inter alia*, che il MEF, quale socio di controllo della Vostra Società, abbia previamente e irrevocabilmente assunto l'impegno, soggetto a determinate condizioni, ad offrire tutte le proprie Azioni Alitalia nel contesto dell'Offerta di Scambio e tutte le proprie Obbligazioni nel contesto dell'Offerta di Acquisto;
- c) La logica strategico-industriale dell'Operazione è stata concordata tra Voi e l'Offerente, e il Vostro Consiglio di Amministrazione considera che la proposta possa offrire alla Società la soluzione appropriata per la salvaguardia del complessivo patrimonio della Compagnia e per promuoverne un rapido e duraturo risanamento ed uno sviluppo nel lungo termine, grazie anche al beneficio delle sinergie derivanti

lgs.

dall'integrazione con il gruppo leader mondiale del trasporto aereo. Alla luce di tali considerazioni, nel corso della riunione svoltasi in data 15 marzo 2008, il Vostro Consiglio di Amministrazione ha approvato un nuovo piano triennale (di seguito, il "**Piano Industriale**") ed ha deliberato di stipulare l'Accordo, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per stipulare l'Accordo stesso. Una descrizione del Piano Industriale è stata fornita nei comunicati stampa sopra citati del 16 e del 17 marzo 2008;

- d) Comprendiamo dallo Schema Riassuntivo che l'Accordo prevede, *inter alia*, che la presentazione della documentazione relativa all'Offerta di Scambio e l'Offerta di Acquisto presso le competenti borse valori avverrà esclusivamente nel caso in cui si siano verificate determinate condizioni o nel caso in cui le stesse siano state oggetto di rinuncia. Inoltre, l'esecuzione dell'Offerta di Scambio sarà condizionata, *inter alia*, ad un livello minimo di accettazione del 49.9% del capitale societario della stessa che, secondo quanto da Voi indicato, sarà soddisfatta anche con la sola accettazione del MEF; l'Offerta di Scambio consentirà a tutti gli azionisti di Alitalia di scambiare le Azioni dagli stessi detenute con azioni dell'Offerente, nel rapporto di una azione dell'Offerente contro 160 Azioni Alitalia;
- e) Comprendiamo dallo Schema Riassuntivo che l'Accordo prevede inoltre che l'Offerente assumerà l'obbligo di lanciare una Offerta di Acquisto per un corrispettivo pari a Euro 0,3145 per ciascuna Obbligazione. L'esecuzione di tale Offerta di Acquisto è condizionata, *inter alia*, ad un livello minimo di accettazione pari al 62% delle Obbligazioni emesse dalla Vostra Società;
- f) Comprendiamo dal Vostro comunicato stampa che l'Accordo prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di Alitalia (di seguito, l'"**Assemblea Straordinaria**") prima del lancio delle Offerte ed entro la metà del prossimo mese di giugno, della copertura delle perdite e di una delega in favore del Vostro Consiglio di Amministrazione di provvedere all'aumento del capitale sociale della Vostra Società per un ammontare massimo di Euro 1.500 milioni (di seguito, l'"**Aumento di Capitale**"), garantito dall'Offerente fino all'importo di Euro 1.000 milioni;
- g) La Convenzione stipulata in data 14 marzo 2008 tra la Vostra Società e l'ENAC (la "**Convenzione ENAC**"), all'articolo 3 ("Riconoscimento e garanzie") prevede che "*nel futuro contesto di integrazione nel gruppo Air France – KLM sono riconosciute ed è garantito al vettore:*
  - a) *il mantenimento delle designazioni assentite per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci sulle rotte internazionali extra comunitarie, ivi incluse quelle oggetto di accordi bilaterali o multilaterali allo stato non ancora modificati con la clausola di designazione comunitaria;*
  - b) *la non discriminazione in occasione della futura designazione per l'esercizio di nuovi servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci su rotte internazionali extra comunitarie;*
  - c) *il supporto ed il sostegno nei confronti degli Stati contraenti gli accordi bilaterali o multilaterali di traffico connessi alle designazioni assentite per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci ove dagli stessi fossero sollevate obiezioni, dinieghi, disconoscimenti e, più in generale, si ingenerassero criticità relative a detto esercizio*".
- h) L'Offerente rilascerà, a determinate condizioni, alcune garanzie in favore della Vostra Società, per un limitato periodo di tempo, con riferimento in particolare (i) alla politica aerea e allo status della linea aerea, (ii) al *network* e agli *hubs*, (iii) alla salvaguardia dell'identità nazionale e dei marchi;
- i) L'Offerente, mediante lettera datata 14 marzo 2008 e indirizzata alla Vostra società e in copia e a beneficio del MEF, (i) si è impegnato a fare in modo che il proprio consiglio di amministrazione proponga al comitato per le nomine dell'Offerente, previa consultazione con il MEF e su indicazione del MEF, la nomina nel Consiglio di amministrazione di AF-KLM di un soggetto di nazionalità italiana con una **significativa esperienza nel settore, che dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai regolamenti e dalle raccomandazioni applicabili alle società francesi quotate in Euronext Paris** e (ii) a certe condizioni e sulla base di determinate assunzioni, ha rilasciato determinate garanzie, per un limi-

LAO.

tato periodo di tempo, con riferimento (i) alla politica aerea e allo status della linea aerea, (ii) al *network* e agli *hubs*, (iii) alla salvaguardia dell'identità nazionale e dei marchi;

- j) In particolare, il rilascio delle garanzie menzionate alle precedenti lettere h) e i) è subordinato alla condizione che (i) la Vostra Società, a seguito del completamento dell'Operazione, e sulla base della Struttura, potrà conservare gli attuali diritti di traffico aereo internazionale di cui è titolare, (ii) le pubbliche autorità competenti continueranno a rispondere in modo corretto, trasparente e non discriminatorio ad ogni futura richiesta proveniente dalla Vostra Società per ulteriori diritti di traffico aereo internazionale in conformità alle leggi applicabili e (iii) le pubbliche autorità competenti forniranno cooperazione e assistenza (come la fornirebbero in favore di ogni altra società legittimata all'esercizio del diritto di operare su rotte ai sensi dei relativi trattati bilaterali) nei casi di difficoltà significative con Stati extra-europei, in particolare nel caso in cui i diritti di traffico aereo internazionale della Vostra Società potrebbero essere pregiudicati.

Premesso che:

- k) Sulla base della Vostra descrizione della Struttura e delle informazioni contenute nella Comunicazione, nonché della lettera dell'Offerente di cui alla precedente lettera i), il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del mandato ricevuto lo scorso 28 dicembre dal Consiglio dei Ministri, acquisito il parere favorevole del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha valutato che gli aspetti di interesse generale appaiono adeguatamente salvaguardati, tenuto conto dei seguenti aspetti cruciali: (i) la Struttura sarà conservata per un periodo di tre anni dalla data di completamento dell'Operazione, (ii) l'identità nazionale di Alitalia è salvaguardata, per un periodo di 5 anni e (iii) l'Offerente farà ogni sforzo per assicurare e conservare un'adeguata copertura del territorio, un appropriato livello di servizio, con la dovuta considerazione per i naturali flussi di traffico sostenuto da un adeguato livello di domanda, la complessiva profittabilità e la solidità finanziaria della Vostra Società e del futuro gruppo allargato dell'Offerente, come previsto nelle garanzie indicate alle precedenti lettere h) e i) e descritto nello Schema Riassuntivo;
- l) Sulla base della Vostra descrizione della Struttura e delle informazioni contenute nella Vostra comunicazione del 16 marzo e dell'analisi dei nostri consulenti, riteniamo che l'Accordo e il Piano Industriale siano conformi alla finalità di consentire la ristrutturazione, il rilancio e lo sviluppo della Vostra Società, anche in relazione al processo in corso di consolidamento dell'industria aerea, all'affidabilità economica e finanziaria dell'Offerente e al supporto economico da fornirsi da parte dell'Offerente attraverso l'Aumento di Capitale o in altre forme alla Vostra Società;

Sulla base di tali premesse, comunichiamo alla Vostra Società quanto segue:

- 1) Ci impegniamo irrevocabilmente, fatto salvo quanto indicato al successivo numero 7), ad accettare l'Offerta di Scambio e a trasferire all'Offerente l'intera partecipazione da noi detenuta nel capitale sociale di Alitalia, ove beninteso tale Offerta di Scambio diventi efficace;
- 2) Ci impegniamo irrevocabilmente, fatto salvo quanto indicato al successivo numero 7), ad accettare l'Offerta di Acquisto e a trasferire all'Offerente tutte le Obbligazioni da noi detenute, ove beninteso tale Offerta di Acquisto diventi efficace;
- 3) Ci impegniamo irrevocabilmente a votare per l'approvazione della deliberazione da sottoporsi all'Assemblea Straordinaria della Vostra Società in relazione alla delega a deliberare l'Aumento di Capitale come descritto alla precedente lettera f) e nello Schema Riassuntivo;
- 4) Prendiamo atto che la Convenzione ENAC, all'articolo 3 ("Riconoscimento e garanzie") prevede che *"nel futuro contesto di integrazione nel gruppo Air France - KLM sono riconosciute ed è garantito al vettore:*
  - a) *il mantenimento delle designazioni assentite per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci sulle rotte internazionali extra comunitarie, ivi incluse quelle*

EP-

*oggetto di accordi bilaterali o multilaterali allo stato non ancora modificati con la clausola di designazione comunitaria;*

- b) *la non discriminazione in occasione della futura designazione per l'esercizio di nuovi servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci su rotte internazionali extra comunitarie;*
- c) *il supporto ed il sostegno nei confronti degli Stati contraenti gli accordi bilaterali o multilaterali di traffico connessi alle designazioni assentite per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo di linea passeggeri, posta e merci ove dagli stessi fossero sollevate obiezioni, dinieghi, riconoscimenti e, più in generale, si ingenerassero criticità relative a detto esercizio".*

- 5) Prendiamo atto e accettiamo che (i) l'Offerente, mediante la propria comunicazione in data 14 marzo 2008 ha rilasciato a beneficio dello Stato Italiano, a determinate condizioni, alcune garanzie in relazione (x) alla politica aerea e allo status della linea aerea, (y) al *network* e agli *hubs*, (z) alla salvaguardia dell'identità nazionale e dei segni distintivi ( marchio, logo e livrea) della Vostra Società, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell'Offerta di Scambio, nonché il beneficio del meccanismo di attuazione di tali garanzie come descritto nell'Accordo; e (ii) l'Offerente si è impegnato, mediante la propria lettera in data 14 marzo 2008, a che il consiglio di amministrazione dell'Offerente proponga al comitato per le nomine dell'Offerente, previa consultazione con il MEF, e su indicazione del MEF, la nomina nel consiglio di amministrazione di AF-KLM di un soggetto di nazionalità italiana con una significativa esperienza professionale, che dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai regolamenti e dalle raccomandazioni applicabili alle società francesi quotate su Euronext Paris (gli "**Impegni**").
- 6) Infine prendiamo espressamente atto ed accettiamo che gli Impegni saranno assunti e adempiuti dall'Offerente subordinatamente a che le condizioni menzionate alla precedente j) siano adempiute soddisfatte e adempiute, a seconda del caso, da parte dell'ENAC;
- 7) Gli impegni sopra indicati non saranno vincolanti nel caso in cui uno o più soggetti lancino una offerta pubblica (di seguito, l'**"Offerta Concorrente"**), ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico della Finanza e dell'art. 44 del Regolamento adottato con delibera n. 11971 della CONSOB in data 14 maggio 1999, che concorra con l'Offerta di Scambio o con l'Offerta di Acquisto e il MEF accetti tale Offerta Concorrente.

Le possibili Offerte Concorrenti saranno valutate sulla base degli aspetti di interesse generale ritenuti fondamentali dal Governo e in particolare, e senza che ciò costituisca una limitazione, sulla base dei parametri indicati alle premesse k) e l).

Si precisa altresì che nessuna responsabilità sarà imputabile ad alcun titolo al MEF, né è dallo stesso accettata, nel caso in cui l'Operazione o la sola Offerta di Scambio non si realizzi per effetto del verificarsi o del mancato verificarsi di condizioni previste nell'Accordo, anche nell'eventualità che tali condizioni siano riconducibili alla sfera dell'autorità pubblica.

Le obbligazioni, conferme e prese d'atto sopra indicate, come espressamente e direttamente assunte dal MEF, sono anche a beneficio e nell'interesse dell'Offerente al quale, pertanto, è stato trasmesso un altro originale della presente.

*T. Pedra - il w,*